REGOLAMENTO (CEE) N. 238/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1987

che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 856/86 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 856/86 della Commissione, del 24 marzo 1986 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2975/86 [4], ha fissato all'articolo 12 le date limite entro cui devono essere presentate le prove richieste per lo svincolo della cauzione costituita dal distillatore ; che i termini stabiliti si sono rivelati insufficienti e che occorre quindi prorogarli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 12, paragrafo2, del regolamento (CEE) n. 856/86 è modificato come segue :

— al primo comma, la data del 1° novembre 1986 è sostituita da quella del 1° gennaio 1987 ;

— al secondo comma, la data del 1° febbraio 1987 è sostituita da quella del 1° aprile 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 27.
[4] GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 6.